

Responsabilità dei sindaci: presupposti e macroscopica violazione o inerzia di fronte ad atti di dubbia legittimità

Cassazione civile, Sez. I, 13 giugno 2014, n. 13517. Ores. Vitrone. Rel. Piccininni.

Società per azioni - organi sociali - collegio sindacale - responsabilità - azione di responsabilità - Violazione dei doveri gestori - Svolgimento di un'attività sociale non consentita dalla legge - Omessa attivazione dei sindaci per evitare l'evento - Responsabilità - Individuazione di singoli comportamenti inadempienti - Necessità - Esclusione - Doveri di segnalare le irregolarità all'assemblea od al P.M. per l'attivazione del procedimento ex art. 2409 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva ritenuto ingiustificata l'inerzia dei sindaci seguita all'esecuzione, da parte degli amministratori, di bonifici per un rilevante importo complessivo in favore di una società dello stesso gruppo, per un'operazione fittizia e con destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso). (massima ufficiale)

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 29.5.2008 il fallimento Business G. s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trieste Fe. E. e Bi. R., unitamente ad altri componenti del collegio sindacale e ad amministratori della detta società, per sentirli condannare al risarcimento del danno arrecato a causa del mancato controllo esercitato su atti compiuti dagli amministratori, che ne avrebbero poi integralmente depauperato l'attivo. Per quanto di interesse il tribunale riteneva fondata la domanda e per l'effetto condannava i due originari convenuti in solido con due amministratori al pagamento di Euro 1.502.961,77, oltre interessi. In particolare il primo giudice rilevava come sui sindaci gravasse un obbligo di vigilanza, esteso anche al contenuto della gestione; che la Business G. e la W. s.p.a., nell'ambito delle quali Fe. e Bi. avevano

rivestito la carica di sindaci, facevano parte del medesimo gruppo N.; che dai dati acquisiti in sede penale era emerso che nel dicembre 2002 era stata data esecuzione a due bonifici dell'importo complessivo di Euro 964.161,77 emessi in favore di N. s.r.l., pur a fronte di operazioni fittizie; che non vi sarebbe stata "traccia dell'adempimento da parte dei sindaci degli obblighi di informativa e di controllo loro spettanti", pur a fronte della rilevanza dell'importo, della destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico, della sussistenza di un rapporto infragruppo fra venditore ed acquirente; che analoghe considerazioni avrebbero dovuto essere svolte in relazione al pagamento eseguito in favore di S.H. tra il gennaio ed il marzo 2003, per un ammontare di Euro 538.800; che, in ordine alla quantificazione, il pregiudizio subito dalla società avrebbe potuto essere determinato nella somma delle due operazioni contestate, con addebito di tre quarti della responsabilità agli amministratori e del residuo quarto ai sindaci.

La sentenza, impugnata dagli odierni due ricorrenti, veniva poi confermata dalla Corte di Appello, che segnatamente rilevava: come fosse ravvisabile una violazione del dovere di vigilanza, in relazione all'inerzia manifestata a fronte della censurabile attività svolta dagli amministratori; che la responsabilità dei sindaci era stata riconosciuta per l'omesso controllo di operazioni avvenute nell'arco di tempo compreso fra il dicembre 2002 e i primi mesi del 2003, nel periodo cioè in cui Fedeli e Bi. avevano rivestito la detta carica; che i rilievi del tribunale sulle operazioni specificamente sopra indicate risultavano del tutto condivisibili; che il danno arrecato alla società poteva essere ragionevolmente quantificato in Euro 1.502.961,77, somma corrispondente all'esborso sostenuto per operazioni fittizie e prive di causa; che alla luce dei criteri delineati da questa Corte doveva ritenersi provato il nesso di causalità fra omissioni e pregiudizio, tanto più che gli appellanti erano inseriti nel gruppo N. e lo stesso tribunale aveva ben distinto il grado di colpa fra amministratori e sindaci; che risultava infine ininfluenza la prova di cui era stata sollecitata l'ammissione, risultando già adeguatamente quantificato il pregiudizio in applicazione del sopra indicato parametro.

Avverso la sentenza Fe. e Bi. hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito il fallimento Business G. con controricorso.

Successivamente Bi. depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dal fallimento, mentre quest'ultimo e l'altro ricorrente Fe. depositavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 24.4.2014.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato:

1) violazione dell'art. 1223 c.c., con riferimento all'affermato nesso di causalità esistente tra la condotta omissiva contestata ed il danno subito dalla società.

A fronte della contestata possibilità di intervento del collegio sindacale, la Corte di appello si sarebbe infatti limitata a richiamare genericamente principi generali affermati sul tema da questa Corte (peraltro male interpretati) e a formulare rilievi non pertinenti, quali l'inserimento di essi ricorrenti nel gruppo societario in cui si collocava la società fallita e

l'avvenuta ripartizione della responsabilità solidale tra amministratori e sindaci.

La inconsistenza delle ragioni prospettate renderebbe quindi errata la decisione impugnata;

2) violazione dell'art. 2407 c.c., per aver i giudici del merito gravato i sindaci di una responsabilità per fatti od omissioni ad essi estranei, pur nell'impossibilità di impedire il pregiudizio e nell'evidente assenza del requisito causale;

3) nullità della sentenza, per aver il primo giudice posto a base della decisione fatti ricavati da provvedimenti relativi ad altri processi, sui quali non si sarebbe formato alcun contraddittorio, ed aver quindi la Corte territoriale omesso sia di pronunciarsi al riguardo (pur essendo stata la censura specificamente dedotta), sia di rilevare la genericità della domanda;

4) violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c. e segg., con riferimento alla quantificazione del danno, per la mancata indicazione delle ragioni per le quali sarebbe nella specie applicabile il criterio equitativo.

In realtà non sarebbe fondatamente addebitabile ad essi ricorrenti il pregiudizio subito dalla società, poiché per i pagamenti oggetto di specifica contestazione (quelli cioè in favore di N. e di S.H. sopra richiamati) non sarebbe stato possibile verificarne la mancanza di causa, mentre l'ambito dei poteri di intervento dei sindaci ai sensi della disciplina antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, applicabile nel caso di specie, sarebbe stato molto più contenuto rispetto a quello considerato dalla Corte di appello;

5) vizio di motivazione sul nesso causale, per la mancata indicazione, da parte della Corte di appello, delle iniziative che i sindaci avrebbero dovuto adottare per impedire gli atti criminosi degli amministratori. Sotto il medesimo aspetto sarebbe ugualmente viziata la statuizione in tema di prova testimoniale, la cui richiesta di ammissione sarebbe stata a torto ritenuta assorbita, considerato che al contrario avrebbe consentito di chiarire ulteriormente il ruolo svolto dai professionisti;

6) violazione dell'art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 7, art. 356 c.p.c., per la motivazione apparente posta a base del provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione di prova testimoniale, alla quale viceversa essi ricorrenti avrebbero avuto diritto.

Va innanzitutto dichiarato estinto il giudizio con riferimento al rapporto Bi. - Fallimento, attesa l'intervenuta rinuncia del ricorrente, accettata dall'intimato.

Per quanto riguarda invece il ricorso di Fe., osserva il Collegio che il primo, il secondo ed il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente, essendo sostanzialmente attinenti alla medesima questione dell'affermata assenza di nesso causalità fra il comportamento tenuto dai sindaci ed il danno della società, deduzione basata sull'impossibilità per i ricorrenti di evitare l'emanazione dei bonifici oggetto di contestazione, quale indirettamente risultante anche dalla mancata indicazione, da parte del giudice del merito, delle iniziative idonee ad evitare il pregiudizio che avrebbero potuto essere adottate.

Le doglianze sono infondate.

Al riguardo occorre infatti considerare che, ai fini della configurabilità della violazione del dovere di vigilanza imposto ai sindaci, non è necessaria l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo invece sufficiente

che i componenti dell'organo di controllo non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, e non abbiano quindi posto in essere quanto necessario per assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità riscontrate, ovvero denunciando i fatti al P.M., per consentire l'adozione delle iniziative previste dall'art. 2409 c.c. (C. 2013/24362, C. 2010/22911).

Orbene la Corte di appello ha correttamente applicato il detto principio, avendo ritenuto non giustificata la sostanziale inerzia dei sindaci in relazione all'emissione dei contestati bonifici in favore di N. e S.H., ed ha poi individuato le ragioni che avrebbero dovuto indurre gli stessi sindaci ad operare con maggiore cautela rispettivamente, per N., per la rilevanza dell'importo e per essere la fattura destinata ad essere utilizzata per ottenere un finanziamento pubblico, per S.H., per la mancanza di un'effettiva causale e l'estraneità del titolo del pagamento alle iniziative imprenditoriali della società. Si tratta dunque di valutazione di merito, sufficientemente motivata con argomentazioni non viziate sul piano logico, e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità.

Identiche conclusioni valgono per il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha sostanzialmente lamentato la mancata specificazione dei fatti oggetto di contestazione (e quindi la genericità della domanda), la violazione del contraddittorio per l'avvenuta valorizzazione di fatti accertati in altri giudizi e non espressamente contestati, l'omessa pronuncia su fatti rilevanti per il giudizio, pur specificamente rappresentati da esso ricorrente. In proposito occorre invero rilevare che la questione relativa alla genericità della domanda era già stata sottoposta all'esame della Corte di appello (p. 15), che l'aveva superata delineando i doveri dei sindaci nel senso indicato nell'esame dei precedenti motivi di ricorso, ed il Fe. si è limitato a prospettare gli stessi argomenti già disattesi; che non sarebbe comunque configurabile una violazione dell'art. 112 c.p.c. (come sostenuto nella trattazione del motivo di censura), avendo la Corte pronunciato sulla domanda sottoposta al suo esame, consistente nella contestata configurabilità di una responsabilità dei componenti del collegio sindacale; che la doglianza relativa ai dati che sarebbero stati irritualmente recepiti da altri processi è comunque priva di pregio, atteso che il ricorrente non ha indicato a quali atti abbia inteso fare riferimento e quale sia la potenziale incidenza della loro - asseritamente non consentita - lettura sul contenuto della decisione (fra l'altro il solo espressamente richiamato, vale a dire quello citato alla lett. e) a pagina 21 del ricorso, risulta essere stato debitamente considerato).

È poi infondato anche il quarto motivo, con il quale il ricorrente da una parte ha lamentato il richiamo ai criteri di liquidazione del danno in via equitativa in assenza dei relativi presupposti e, dall'altra, ha riproposto la censura relativa alla mancanza di nesso causalità fra il comportamento dei sindaci ed il danno della società.

Al riguardo è invero sufficiente rilevare, sul primo punto, che la doglianza non coglie nel segno perché se la Corte di Appello ha operato un richiamo ai criteri equitativi (pp. 16, 18, 21), lo stesso risulta ininfluenza, trattandosi di riferimento ad un criterio generale nella specie nel concreto non utilizzato, posto che la detta Corte ha quantificato il danno in questione attribuendo un valore equivalente alla sommatoria delle operazioni considerate illecite, e quindi utilizzando un parametro

oggettivamente individuato. In ordine al secondo aspetto, la statuizione della Corte risulta corretta per le ragioni già rappresentate nell'esame degli altri motivi di ricorso, ulteriormente rafforzate dalla giurisprudenza di questa Corte, che infatti ha avuto modo di precisare che la responsabilità solidale di amministratori e sindaci si estende al contenuto della gestione nel caso in cui il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero adeguatamente vigilato (C. 93/5263), ipotesi per l'appunto ravvisata nel caso di specie.

Resta infine il sesto motivo, con il quale Fe. ha lamentato la mancata ammissione della prova richiesta, doglianza inconsistente poiché la Corte di appello si è espressa negativamente al riguardo ritenendo le istanze irrilevanti e assorbite ("alla stregua delle considerazioni che precedono"), mentre la statuizione è stata contrastata in modo inadeguato, poiché è stata basata esclusivamente sul richiamo ad una generica lesione del diritto alla prova senza ulteriori specificazioni, e segnatamente senza l'indicazione delle ragioni per le quali l'espletamento della prova avrebbe potuto determinare, ove l'esito fosse stato positivo, una diversa definizione della lite.

Conclusivamente il ricorso di Fe. deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo limitatamente al rapporto Bi. - Fallimento, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, rigetta il ricorso di Fe., che condanna al pagamento delle spese del medesimo giudizio, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per compenso, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014.